

Calasetta 30/05/2023

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA DI SOCI E SOCIE PER
LA MODIFICA DELLO STATUTO**

In data 30/05/2023 alle ore 19.00 in Via Magenta 81 a Calasetta, presso la sede legale, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Cala dei Mici, insieme all'Assemblea dei soci e delle socie. La Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, informa l'assemblea della necessita di apportare alcune modifiche allo statuto al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Dopo breve discussione il Consiglio e l'Assemblea all'unanimita deliberano l'approvazione di tutte le modifiche richieste.

La Presidente

A. Lavezzola

I/Le componenti del Consiglio Direttivo

Irene Mura

Irene Mura

Lucia Isabella Fois

Fois Lucia Isabella

Diego Sedda

Diego Sedda

Sara Scopelliti

Sara Scopelliti

Luciana Meloni

Luciana Meloni

Angela Carbone

Angela Carbone

I soci e le socie

Maria Sara Pintus

Maria Sara Pintus

Cesare Stefanazzi

Cesare Stefanazzi

Rosalia Gianina Tuccillo

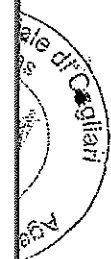
Rosalia Gianina Tuccillo

Roberta Basciu

Roberta Basciu

Rosa Leonor Canales

Rosa Leonor Canales





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Cala dei Mici"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione non riconosciuta "Cala dei Mici" con sede legale nel Comune di Calasetta, in Via Magenta N° 81. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10.

Art. 2

Statuto - efficacia e interpretazione

L'Associazione "Cala dei Mici" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3

Finalità e attività

L'Associazione "Cala dei Mici" è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, né diretto, né indiretto. Si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alla lettera e), così come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, ovvero:

- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*

L'Associazione si prefigge come scopo principale di operare a tutela della salute e del benessere di tutti gli animali e di tutte le forme di vita in generale, ed in particolare degli animali in difficoltà, con principale attenzione verso i gatti randagi, liberi o abbandonati, presenti nel territorio comunale di Calasetta.

Tale finalità comporta l'espletamento di attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica promuovendo la cultura del rispetto nei confronti degli animali, riconosciuti come soggetti di diritti, e favorendo la serena convivenza uomo-animale, al fine di migliorare la vita della collettività, tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgenza di problemi igienico sanitari.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente sono:

- rispettare, promuovere e diffondere la cultura del rispetto della natura, dell'ambiente e di tutti gli animali, con particolare attenzione verso i gatti, favorendo un rapporto rispettoso ed equilibrato fra essere umano ed animale, anche nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica.
- gestione delle colonie feline presenti sul territorio attraverso il mantenimento ed il controllo delle nascite dei gatti liberi mediante la sterilizzazione, anche in collaborazione con il servizio pubblico veterinario e con enti pubblici e privati;
- gestione di strutture di ricovero per gatti randagi, abbandonati o maltrattati, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, fornendo agli animali rifugio e assistenza veterinaria
- proteggere, soccorrere, assistere e riabilitare i gatti abbandonati, randagi, o maltrattati, tutelando i loro diritti e la loro salute, ospitandoli presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento, oppure presso strutture pubbliche o private;
- promuovere l'adozione e/o l'affidamento responsabile, con l'obiettivo di dare in adozione il maggior numero possibile di animali, a persone o famiglie che si rivelino idonee, anche attraverso l'utilizzo di siti web o altro;
- organizzare raccolte di denaro, cibo o altro materiale attinente per gatti, anche attraverso la vendita di oggetti (banchetti, o altro) per ottenere sottoscrizioni;
- organizzare raccolte di denaro, cibo o altro materiale per gatti, attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso associazioni, negozi e supermercati;
- favorire i collegamenti, assumere partecipazione e coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati (comuni, ASL, veterinari, canili, gattili, rifugi) o con esercizi commerciali per la gestione di progetti di adozione, sterilizzazione, ricovero dei gatti liberi;
- dialogare con le Istituzioni ed ottenere la loro attenzione e la loro attiva e fattiva partecipazione in relazione alla tutela degli animali, in particolare consentendo l'agevolazione di fondi utilizzabili per la sterilizzazione/castrazione dei soggetti facenti parte di colonie feline, nonché per l'eventuale realizzazione di strutture di accoglienza e/o spazi per rifugi, che abbiano locali idonei per ospitare gli animali nel modo più confortevole possibile.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra specificate a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Le attività dell'Associazione sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e lo scambio di beni e servizi.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 *Soci e socie*

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci e delle socie è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le ODV* che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

* anche altri Enti del terzo Settore (ETS) o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 5.

3) L'Associazione "Cala dei Mici" è costituita dalle seguenti categorie di soci e socie:

- fondatori
- ordinari

Le socie e i soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione "Cala dei Mici" e sono indicati nell'Atto Costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.

Le socie e i soci ordinari sono coloro ammessi dal Consiglio Direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali deliberate dalla Assemblea dei Soci.

Art. 5 *Criteri di ammissione ed esclusione*

1) L'ammissione di un nuovo socio/a è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato/a, con la quale l'interessato/a stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci e delle socie.

3) Il ricorso all'assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro socie/soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio/a è intrasmissibile.

5) La qualità di socio/a si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta formale agli organi competenti, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 15, co. 3 CTS;

b) Le socie e i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci e delle socie;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Vice Presidente Vicario

Art. 8

Assemblea dei Soci e delle socie

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci e le socie.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci/socie in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9

Assemblea ordinaria dei Soci e delle Socie

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Assemblea straordinaria dei Soci e delle Socie

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 8 e 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci/socie.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci/socie approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci e le socie, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci/socie;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
- 10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
- Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 12 *Presidente*

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 13 *(Il Vice Presidente Vicario)*

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice Presidente Vicario a maggioranza dei presenti e la carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente Vicario cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14
(Il Segretario)

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Segretario a maggioranza dei presenti e la carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ART. 15
(Il Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Tesoriere a maggioranza dei presenti e la carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 16
Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Qualora le entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'Organizzazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

5) E' fatto obbligo di reinvestire il patrimonio e l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci/socie aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

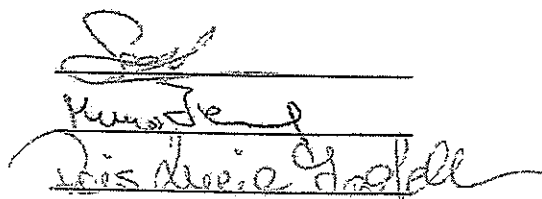
Il presente Statuto è stato approvato dalle socie e dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme delle socie e dei soci fondatori:

Diego Sedda

Irene Mura

Lucia Isabella Foïs



Sara Scopelliti

Anna Laura Ledda

Luciana Meloni

Angela Carbone

Maria Sara Pintus

Cesare Stefanazzi

Rosalia Gianina Tuccillo

Roberta Basciu

Rosa Leonor Canales

Sara Scopelliti

Anna Laura

Luciana Meloni

Angela Carbone

Maria Sara Pintus

Cesare Stefanazzi

Rosalia Gianina

Roberta Basciu

Rosa Leonor Canales

rag. prop. le

ipotecaria

Catastale

Bolli

I.N.V.I.M.

T. S.

TOTALE

Registrato a Iglesias II

al N. 308 Mod. 3 Vol. 1

ed assesta

E. E. E. E. E.

Calasetta, 30/05/2023

610, 2023

